

A tutti i Medici Fiduciari

**Oggetto: legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione del decreto legge “liberalizzazioni” 24 gennaio 2012, n.1 . - Risarcimento delle lesioni di lieve entità.**

Gentile Dottore,

come Le sarà certamente noto, la recente legge di conversione del cd decreto legge “liberalizzazioni” ha introdotto alcune modifiche del testo originale che coinvolgono in modo molto significativo la gestione dei sinistri con lesioni RCA.

Ci riferiamo in particolare alle normativa sul risarcimento del danno alla persona di lieve entità, per il quale viene stabilito che:

- *“le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”*
- *“il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del Codice delle assicurazioni... è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione”*

Al di là della sua complessa articolazione, la normativa in questione:

- stabilisce la **non configurabilità di un danno alla persona in assenza di un riscontro medico legale** che consenta, a seconda dei tipi di lesione, una constatazione visiva o un accertamento strumentale della lesione lamentata dal danneggiato
- comprende in questa previsione di non configurabilità **sia l'invalidità permanente che l'inabilità temporanea**

Evidentemente, questa significativa innovazione del contesto legale conferma e, se possibile, accresce, il ruolo del fiduciario medico nella corretta valutazione della risarcibilità delle lesioni lamentate.

Ci preme, quindi, sottolineare questi aspetti operativi:

- l'apprezzamento medico legale sia dell'invalidità permanente che dell'inabilità temporanea dovrà essere basato sull'attenta verifica dell'esistenza di elementi oggettivi a supporto, **in assenza dei quali**, coerentemente con il disposto normativo, **non si darà luogo alla valutazione di postumi o di periodi di inabilità**
- analogamente, l'assenza di un riscontro obiettivo o strumentale renderà **non risarcibili spese mediche di cura**
- poiché la legge di conversione non ha fissato criteri speciali per l'entrata in vigore, **questi principi trovano applicazione per tutti i casi in essere** a prescindere dalla data di loro accadimento, e costituiscono il riferimento nell'espletamento di tutti gli incarichi non ancora evasi, oltre che, ovviamente, di quelli futuri

L'Ufficio gestione fiduciari, insieme alla rete di liquidazione, è a Sua disposizione per tutti i chiarimenti che ritenesse necessari

Siamo certi di poter contare sulla sua piena collaborazione e la salutiamo cordialmente.

Milano, 2 aprile 2012